

Schema di D.P.C.M. che definisce i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 66/2014 s.m.i.

Articolo 1 - Finalità

Emendamento n. 1

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole "da Consip S.p.a.", aggiungere le parole: "*e da un unico soggetto aggregatore per ciascuna regione e provincia autonoma, il quale può operare anche attraverso più di una centrale di committenza qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*".

Emendamento n. 2

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

3. "*I soggetti aggregatori possono procedere all'affidamento di lavori nelle ipotesi previste dall'art. 33, comma 3-bis del decreto-legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*".

Articolo 2- Requisiti

Emendamento n. 3

All'articolo 2, comma 1, le parole: "*o designati*" sono soppresse.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) *stazioni uniche appaltanti costituite dalle regioni nonché dai soggetti di cui all'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*".

Articolo 4- Selezione delle richieste di iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori

Emendamento n. 4

All'articolo 4, dopo le parole "*L'Autorità procede*", aggiungere le parole "*sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*".

Articolo 5- Aggiornamento dell'elenco

Emendamento n. 5

All'art. 5 dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

"3. *Il soggetto aggregatore individuato per ciascuna Regione ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 66/2014 stabilisce linee guida ed opera un coordinamento degli eventuali soggetti aggregatori, iscritti nell'elenco di cui al presente Decreto, qualora presenti sul suo territorio*".

Schema di D.P.C.M. che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Articolo 1- Istituzione del Tavolo unico

Emendamento n. 1

All'art. 1, comma 2, dopo la frase “e da un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 9 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.” aggiungere il periodo: *“Qualora funzionalmente articolato il soggetto aggregatore costituito dalla centrale di committenza regionale di cui al comma 1 dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014 partecipa alle riunioni del Tavolo mediante un unico rappresentante individuato unitamente alla designazione o costituzione di cui al comma 5 dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014”.*

Articolo 3- Articolazione del Tavolo unico

Emendamento n. 2

All’articolo 3, comma 1, dopo le parole “di Consip S.p.A.,” e “del citato decreto legge n. 66 del 2014,”, le parole “da un membro” sono sostituite da “da due membri”.

Articolo 5 - Pianificazione e armonizzazione....

Emendamento n. 3

All'art. 5, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

2. *Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ciascun anno, trasmette alla Segreteria Tecnica:*

a. la programmazione di massima delle procedure di acquisto aggregato che intende condurre nell’anno successivo, contenente tutti i dati e le informazioni utili a descrivere le attività, quali ad esempio il crono programma e le modalità di espletamento delle iniziative di acquisto, gli Enti coinvolti, i volumi di spesa e i risparmi stimati.

b. le proprie proposte sulle categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà da inserire nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 articolo 9 del DL 66/2014, debitamente motivate e basate sull’analisi dei fabbisogni di spesa degli Enti per i quali svolge le funzioni di soggetto aggregatore.

3. *Sulla base dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma e dell’analisi delle banche dati esistenti in materia di appalti e di spesa pubblica, il Comitato Guida sottopone al Tavolo Tecnico entro il 15 novembre le categorie merceologiche (e le relative soglie di obbligatorietà) da proporre per l’inserimento nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 articolo 9 del DL 66/2014.*

4. *Entro il 30 novembre il Tavolo Tecnico approva la proposta di cui al comma precedente e la invia, per il tramite del Presidente del Comitato Guida, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

5. *Successivamente alla emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, e comunque non oltre il 31 gennaio, i Soggetti aggregatori inviano alla Segreteria Tecnica il proprio Piano delle Iniziative di acquisto aggregato che dovrà essere comunque conforme ai contenuti del sopracitato Decreto.*

6. *Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Tavolo Tecnico, su proposta del Comitato Guida, approva il Piano integrato delle Iniziative di acquisto aggregato (di seguito Piano Integrato) che deve contenere il crono programma di tutte le iniziative di acquisto aggregato, i soggetti responsabili, i volumi di spesa che si intende intercettare, i risparmi stimati e gli Enti aggregati coinvolti.*

Motivazione

Il processo di pianificazione contenuto nello schema di DPCM prevede che entro il 15 ottobre i Soggetti Aggregatori inviino al Tavolo i propri Piani di iniziative di acquisto aggregato e che, sulla base di tali Piani, il Tavolo proponga le categorie merceologiche (con relative soglie di obbligatorietà) da inserire nei DPCM di cui al comma 3 dell'articolo 9 e definisca il *Piano Integrato delle iniziative di acquisto aggregato*. Tale processo appare incongruo rispetto alle modalità di funzionamento dei Soggetti Aggregatori (l'approvazione dei Piani dei Soggetti deve passare per i competenti organismi quali Giunta, consigli, ecc.) e non in linea con lo spirito stesso della norma (nella sostanza le categorie e il Piano integrato sarebbero la mera presa d'atto dei singoli piani). Occorrerebbe, al contrario, che i Piani dei singoli Soggetti e il Piano integrato siano predisposti **dopo** la definizione, attraverso gli appositi DPCM, delle categorie merceologiche da gestire.

Articolo 6- Metodologie e nomenclatore unico dei beni e servizi**Emendamento n. 4**

All'art. 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole "*metodologie e linguaggi comuni, sviluppati coerentemente*" inserire le parole "*con le disposizioni del diritto europeo e*".

Articolo 11- Anticorruzione**Emendamento n. 5**

All'articolo 11, aggiungere le parole: "*e con le Stazioni Uniche Appaltanti operanti ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 133*".

Articolo 12- Diffusione di buone pratiche**Emendamento n. 6**

All'art. 12, comma 1, la lettera d) è riformulata come segue: "d) Creazione di una banca dati contenente standard di documentazione **per la definizione delle specifiche tecniche** per le procedure di acquisto per beni e servizi."

Articolo 15- Disciplina transitoria**Emendamento n. 7**

All'articolo 15, comma 1, la lettera a è sostituita dalla seguente:

"a) Individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie di obbligatorietà da inserire nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 articolo 9 del DL 66/2014."

Motivazione

La modifica proposta nasce dall'esigenza di non ritardare l'effettiva applicazione delle misure previste dall'articolo 66/2014: pertanto, nel 2014, piuttosto che procedere all'armonizzazione dei Piani dei Soggetti Aggregatori (anche perché tali piani verosimilmente non sono stati predisposti), l'attività del Tavolo dovrebbe essere concentrata nell'individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie, in modo da consentire l'emanazione entro il 31 dicembre del DPCM previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del Decreto.